REGOLAMENTO (CEE) N. 2061/81 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1981

che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1981/1982

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 6,

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prezzo d'entrata dei cereali principali dev'essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita dei prodotti importati raggiunga il livello del prezzo indicativo; che è possibile raggiungere tale obiettivo qualora dal prezzo indicativo si detraggano le spese di trasporto più favorevoli tra Rotterdam e Duisburg, le spese di trasbordo a Rotterdam e un margine di commercializzazione; che, per la campagna 1981/1982, i prezzi indicativi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1950/81 [3];

considerando che il prezzo di entrata degli altri cereali per i quali non è stato fissato un prezzo indicativo, deve essere determinato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75, in modo che per i cereali principali concorrenti possa essere raggiunto, sul mercato di Duisburg, il prezzo indicativo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento devono essere fissati secondo le norme e per le qualità tipo determinate agli articoli 6, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 2734/75 del Consiglio [4]; che dai calcoli effettuati in applicazione di tali norme risultano i prezzi indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi d'entrata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati come segue:

	in ECU per tonnellata
Frumento (grano tenero e frumento segalato)	225,55
Segala	205,00
Orzo	205,00
Granturco	205,00
Frumento (grano) duro	306,48
Avena	197,20
Grano saraceno	201,80
Sorgo	201,80
Miglio	201,80
Scagliola	201,80
Farina di frumento e frumento segalato	342,50
Farina di segala	316,00
Semole e semolini di frumento tenero	369,90
Semole e semolini di frumento duro	479,70

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.